

CIRCOLARE DI STUDIO

18/2016

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 26 aprile 2016

OGGETTO: COMMENTI ALLA CM 11/E DEL 7 APRILE 2016

Con la Circolare n.11/E del 7 aprile 2016, il Ministero ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di Patent Box, completando il quadro normativo ed interpretativo necessario alla corretta gestione dei relativi adempimenti.

La Patent Box è un particolare regime fiscale che permette alle imprese italiane di assoggettare a tassazione agevolata (sia ai fini Ires che ai fini Irap) la quota di reddito idealmente attribuibile all'utilizzo (diretto o indiretto) di determinati beni immateriali (cosiddetto *contributo economico* del bene immateriale) quali Brevetti, Marchi d'impresa, Disegni/Modelli giuridicamente tutelabili e informazioni aziendali proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili (cosiddetto know-how).

L'agevolazione spetta al soggetto che *ha il diritto allo sfruttamento economico* del bene immateriale.

L'opzione è analitica, nel senso che il *contributo economico* deve essere determinato per ogni singolo bene immateriale agevolabile.

La finalità della norma è duplice: da un lato, favorire sul piano fiscale le imprese che sviluppano e utilizzano i beni immateriali agevolabili, considerati strategici per la competitività del sistema Italia e, dall'altro, offrire una valida alternativa alla delocalizzazione degli *intangibles*, fatta troppo spesso per finalità esclusivamente fiscali, senza valide ragioni economiche e tale da creare problemi di transfer pricing e/o esteroinvestizione.

In caso di *utilizzo diretto* del bene immateriale, la determinazione del reddito agevolato avviene in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate attraverso un processo di Ruling che richiede:

- a) l'individuazione dei singoli beni immateriali agevolabili;
- b) l'individuazione di eventuali *vincoli di complementarietà* tra i beni immateriali (si ha *complementarietà* quando più beni immateriali agevolabili vengono utilizzati per realizzare lo stesso prodotto);
- c) la descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo (R&D);
- d) la determinazione del *contributo economico* del bene immateriale agevolabile, da determinarsi secondo i principi contenuti nelle linee guida OCSE in materia di Transfer Pricing.

Operativamente, i punti a), b) e c) dovranno essere gestiti direttamente dall'imprenditore con l'ausilio di uno studio tecnico/legale esperto in materia di tutela della proprietà intellettuale. Il punto d) è materia di dottori commercialisti ed esperti contabili.

Di seguito verranno commentati i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 11/E.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto

In caso di *utilizzo diretto* del bene immateriale agevolabile, occorre determinarne il *contributo economico* al reddito complessivo realizzato dalla società, da intendersi quale *quota di reddito che la società non avrebbe realizzato in assenza del bene stesso*.

Si tratta, quindi, di un *reddito figurativo*, da determinarsi assumendo l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo, deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente.

Il reddito attribuibile a tale ramo d'azienda figurativo è dato dai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora i beni immateriali agevolabili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni di impiego, da soggetti terzi indipendenti, al netto dei costi – diretti e indiretti – riferibili ai beni immateriali stessi, come riepilogato nella formula seguente:

*“Reddito figurativo prodotto dal singolo bene immateriale agevolabile = Ricavi realizzati con la vendita dei beni che utilizzano il bene immateriale agevolabile * Royalty figurativa attribuibile al singolo bene immateriale agevolabile – (costi diretti attribuibili al singolo bene immateriale agevolabile + quota costi indiretti attribuibili al singolo bene immateriale agevolabile)”*

I *costi diretti* sono quelli imputabili in maniera certa ed univoca alla produzione del singolo bene immateriale, mentre i *costi indiretti* sono quelli *comuni* a più beni immateriali, da attribuire ai singoli beni immateriali agevolabili utilizzando le chiavi di allocazione previste dalle tecniche di contabilità industriale.

Perdite da Patent Box

In taluni casi, il *contributo economico* dei beni immateriali agevolabili potrebbe essere negativo (cosiddette “perdite da Patent Box”): ciò potrà verificarsi quando la royalty figurativa del bene immateriale agevolabile non consente di coprire i costi di R&D, diretti e indiretti, dedotti nel periodo d'imposta per la produzione e/o lo sviluppo di quel bene.

Considerato che l'opzione per la Patent Box può essere esercitata a livello di singolo bene immateriale (consentendo così al contribuente di decidere quali beni immateriali agevolabili considerare ai fini dell'agevolazione e quali escludere) e al fine di evitare che le imprese entrino nel regime di Patent Box solo quando il bene immateriale comincia a produrre un *contributo economico* positivo, la norma prevede che a partire dal 2015 le *perdite da Patent Box* dei singoli beni immateriali agevolabili (e indipendentemente dall'avvenuto esercizio dell'opzione) siano memorizzate con il sistema di tracciatura dei costi di R&D e portate in detrazione dai *contributi economici* positivi futuri riferiti ai singoli beni immateriali agevolabili che le hanno prodotte.

In questo modo, le perdite fiscali di un determinato bene immateriale agevolabile andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso bene immateriale nel periodo di efficacia dell'opzione, senza alcun impatto sulla misura del beneficio fruito per gli altri beni immateriali agevolabili.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Applicazione delle Linee Guida OCSE

La normativa in materia di Patent Box prevede che il *contributo economico* del bene immateriale agevolabile sia determinato applicando i principi contenuti nelle linee guida OCSE in tema di Transfer Pricing.

La circolare n.11/E ricorda che i metodi ordinariamente previsti dall'OCSE per la valutazione del *contributo economico* offerto da un bene immateriale, sono il *CUP* e il *Profit Split*.

A differenza di quanto avviene normalmente per il Transfer Pricing – dove l'analisi funzionale riguarda due società distinte (una residente e l'altra non residente, appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale) – nel caso della Patent Box, i metodi OCSE verranno utilizzati per sviluppare un'analisi funzionale all'interno della stessa società, con l'obiettivo di isolare le funzioni (e la relativa remunerazione) riferite al possesso e all'utilizzo dei beni immateriali agevolabili.

Con particolare riferimento all'utilizzo del *Profit Split*, la circolare n. 11/E suggerisce di depurare il reddito complessivo dalle componenti attribuibili alle *funzioni routinarie* per determinare il *reddito residuale* (cosiddetto *extraprofitto*) da utilizzare poi per la remunerazione dei beni immateriali.

L'*extraprofitto* che deriva dalla differenza tra utile complessivo e remunerazione delle *funzioni routinarie* potrà quindi essere attribuito al possesso dei beni immateriali agevolabili, avendo però cura di sottrarre a tale valore il contributo di quei particolari elementi (beni immateriali, altri intangibili o altre circostanze di mercato e/o aziendali) che non rilevano ai fini della Patent Box quali avviamento, know-how non proteggibile e, più in generale, altri fattori quali i cosiddetti *functional returns* sia produttivi (es. la particolare qualità dei prodotti commercializzati rispetto al mercato, particolari economie di scala ecc..) che di marketing (es. posizione commerciale particolarmente importante sul mercato, lista clienti ecc..).

Rispetto al normale *Profit Split* (che prevede la suddivisione del reddito complessivo tra reparti interni sulla base di chiavi di allocazione quali costi, dipendenti, ore lavorate e altri parametri di struttura) l'utilizzo del *Residual Profit Split* riduce significativamente i margini di incertezza: una volta, infatti, depurato l'utile complessivo della quota attribuibile alle *funzioni routinarie*, l'utilizzo delle chiavi di allocazione (strumento caratterizzato intrinsecamente da ampi margini di soggettività) verrà fatto solo sul reddito residuale (extraprofitto), limitando in tal modo i margini di imprecisione ad una parte soltanto dell'utile aziendale complessivo.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta degli indicatori di profitto (*Profit Level Indicators*, PLI) da utilizzare per individuare la remunerazione delle attività routinarie rispetto a quella complessiva. A seconda dei casi, tali indicatori potranno essere: l'EBIT, l'EBITDA o il Gross Margin.

Come per le analisi di transfer pricing, il ricorso a comparabili interni, ove disponibili, è senz'altro preferibile: in tali situazioni, la tested party sarà sempre e solo la società italiana, nella cui attività si dovranno però individuare (e valorizzare) sia le transazioni che utilizzano il bene immateriale agevolabile che quelle che non lo utilizzano.

Laddove sia possibile utilizzare comparabili interni, il lavoro risulterà facilitato, dal momento che, a parità di tutte le altre condizioni, si potranno porre a confronto il margine

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

realizzato dalla società con la vendita dei prodotti che utilizzano i beni immateriali agevolabili con quello realizzato vendendo gli altri prodotti (che non utilizzano i beni immateriali agevolabili).

In tale situazione, l'eventuale maggior profitto sarà senz'altro riferibile ai beni immateriali agevolabili e rappresenterà la base da cui partire per individuare il valore della *royalty figurativa* da utilizzare (al netto dei costi *diretti* e dei costi *indiretti* attribuibili al bene immateriale agevolabile) per la determinazione del *contributo economico* rilevante ai fini della Patent Box.

Si ritiene che, ancorché non espressamente richiamata nella circolare n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate farà propri i principi contenuti nella circolare n. 32/1980, che forniva i criteri per determinare il valore della *royalty* da utilizzare ai fini dei prezzi di trasferimento.

A seconda dei casi, la predetta circolare n. 32/1980 individuava un intervallo di valori compreso tra il 2% e il 5%: è ragionevole ipotizzare che tali parametri assumeranno rilievo anche ai fini del Ruling sulla Patent Box.

Da non trascurare, infine, la possibilità di utilizzare il CUP nel caso in cui le banche dati di pubblico dominio consentissero di individuare dati statistici sul valore delle *royalties* normalmente applicate sul mercato per brevetti o modelli (più difficile pensare possano applicarsi ai marchi commerciali, stante la forte specificità degli stessi) concessi in licenza a soggetti indipendenti.

Una variante del CUP consiste nel determinare, sulla base di transazioni comparabili, il *premium price* che l'azienda è in grado di ottenere commercializzando i prodotti che contengono i beni immateriali agevolabili rispetto ai prodotti che non li utilizzano.

Tale variante del CUP, in particolare, può utilizzare comparabili interni qualora la società abbia, nel proprio assortimento, prodotti appartenenti ad entrambe le categorie (con o senza beni immateriali agevolabili).

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 32/1980 e pur in assenza di indicazioni specifiche per la Patent Box sui criteri forfettari da utilizzare per la determinazione del *contributo economico*, si può ragionevolmente ritenere che, se la documentazione relativa all'individuazione dei beni immateriali agevolabili è in ordine e le evidenze empiriche fornite dal contribuente documentano la presenza di *premium price* o *extraprofitti* rispetto alla remunerazione delle attività routinarie, l'accordo con l'Ufficio Ruling potrà chiudersi con il riconoscimento di una percentuale per le *royalty implicite* compresa tra il 2% e il 5%.

Determinazione del Nexus Ratio

La finalità della norma è quella di agevolare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, diretti alla creazione di *nuovi intangibili* e al potenziamento di quelli esistenti.

Una volta determinato il *contributo economico* del bene immateriale, per poter stabilire l'entità del reddito agevolabile è quindi prevista l'applicazione di un particolare coefficiente denominato *Nexus Ratio* (il cui valore varia da zero a uno), che – con riferimento ai beni immateriali agevolabili – esprime il peso degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo "buoni" (effettuati, cioè, direttamente dalla società o mediante appalto

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

a terzi per la creazione di nuovi beni immateriali o il potenziamento di quelli esistenti) rispetto a quelli sostenuti per l'acquisizione da terzi (anche in licenza) di beni immateriali (agevolabili) già esistenti o ai costi di ricerca e sviluppo derivanti da operazioni con le società del gruppo. Si tratta di un meccanismo di salvaguardia, che impedisce che la stessa attività di ricerca e sviluppo venga agevolata due volte.

Operando in questo modo, la norma consente di determinare la quota di reddito attribuibile ai singoli beni immateriali agevolabili considerando il *contributo economico* di *tutti* i beni immateriali agevolabili a disposizione dell'azienda (quindi: anche di quelli acquistati da terzi o derivanti da operazioni con società del gruppo, non rilevanti ai fini del numeratore del *Nexus Ratio*), salvo ridurne percentualmente la rilevanza ai fini dell'agevolazione, in presenza di beni immateriali agevolabili acquistati da terzi o sviluppati con attività derivanti da operazioni infragruppo.

Qualora la società non abbia effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo, il *Nexus Ratio* assumerà valore zero, impedendo in tal modo l'accesso all'agevolazione.

Si osserva infine che, ancorché non esattamente nello spirito della norma, il dato testuale consente di ottenere un coefficiente pari ad 1 (tale, quindi, da garantire la piena fruizione del beneficio) anche nel caso in cui i costi di R&D siano limitati al mero mantenimento delle licenze e delle registrazioni.

Nexus Ratio - tracciatura dei costi di ricerca

La circolare n. 11/E fornisce chiarimenti sulle annualità da considerare ai fini del *Nexus Ratio* e sul grado di dettaglio con il quale deve essere rappresentata la correlazione tra i costi di R&D sostenuti e i singoli beni immateriali agevolabili.

Triennio 2015-2017

In particolare, per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della norma (2015-2017) il *Nexus Ratio* dovrà essere determinato considerando i costi dell'anno e quelli dei tre anni precedenti¹ e riguarderà *cumulativamente* i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per tutti i beni immateriali agevolabili, considerati nel loro complesso.

L'utilizzo di un coefficiente cumulativo per il triennio 2015-2017, finalizzato a consentire l'accesso all'agevolazione anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, impone comunque di separare i costi di R&D relativi ai beni immateriali agevolabili da quelli relativi ai beni non agevolabili (sia per quanto riguarda i costi diretti che quelli indiretti); tuttavia, potrebbe accadere che il soggetto beneficiario dell'agevolazione non sia oggettivamente in grado di distinguere i costi relativi ai beni agevolabili dai costi relativi ai beni non agevolabili. In tale situazione, la circolare n. 11/E consente di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del *Nexus Ratio* del primo triennio, anche i costi relativi ai beni immateriali non agevolabili.

¹ Per il 2015 si prenderà il triennio 2012-2014, per il 2016 si prenderà il triennio 2013-2015 e per il 2017 si prenderà il triennio 2014-2016.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Anni successivi, dal 2018

A partire dal 2018, invece, si dovranno considerare i costi sostenuti a partire dall'anno d'imposta 2015 e la determinazione del *Nexus Ratio* dovrà avvenire distintamente per ogni singolo bene immateriale agevolabile, sulla base dei costi riferibili a ciascuno di essi.

Ciò comporterà l'adozione di un sistema di tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo (cosiddetto *tracking and tracing*) che, per ciascun bene immateriale agevolabile, consenta di rilevare:

- (da un lato) i costi di R&D – diretti e indiretti – *sostenuti* a partire dall'esercizio 2015 per ogni singolo bene immateriale agevolabile al fine di calcolare il *Nexus Ratio*, e
- (dall'altro) i costi di R&D – diretti e indiretti – *di competenza* di ciascun esercizio per ogni singolo bene immateriale agevolabile da sottrarre alla royalty figurativa attribuibile al bene stesso, al fine di determinarne – per ciascun periodo d'imposta – il *contributo economico*.

Come chiarito dalla circolare 11/E, infatti, a partire dal 2018 le imprese dovranno determinare uno specifico *Nexus Ratio* per ciascun bene immateriale oggetto di opzione, considerando le spese di ricerca e sviluppo sostenute a far data dall'anno 2015.

Relazione tra *Nexus Ratio* e determinazione del *contributo economico*

Le spese di ricerca e sviluppo hanno un duplice impatto sull'agevolazione: i costi di R&D, infatti, aumentano il beneficio alimentando il *Nexus Ratio* (vengono, infatti, inseriti al numeratore del rapporto) e, contemporaneamente lo riducono andando a diminuire *contributo economico* dei singoli beni immateriali agevolabili (devono, infatti, essere portati in detrazione della royalty figurativa prodotta dal bene immateriale agevolabile).

Costi di R&D e *Nexus Ratio*

Ai fini del *Nexus Ratio*, i costi di ricerca e sviluppo rilevanti sono quelli *sostenuti* nel periodo di riferimento, senza tenere conto del loro trattamento ai fini contabili e fiscali; il riferimento ai *costi sostenuti*, porta ad escludere l'applicazione del criterio di cassa, dovendosi invece fare riferimento ad un criterio di competenza. I costi di R&D rilevanti ai fini del *Nexus Ratio* dovranno quindi essere rilevati nel momento in cui si considerano *sostenuti* secondo le regole generali di competenza fiscale contenute nell'art. 109 del Tuir. Ad esempio, in presenza di costi di R&D capitalizzati, rileverà l'intero costo sostenuto nell'esercizio e non solo la quota di ammortamento dell'anno.

In ogni caso, la determinazione dei costi di R&D dovrà essere operata considerando sia i costi *diretti* che quelli *indiretti*. Per la ripartizione dei *costi indiretti* si utilizzeranno le chiavi di allocazione previste dalle tecniche di contabilità industriale: per il primo triennio (2015-2017) la ripartizione dovrà avvenire "per masse", ripartendo i costi indiretti di R&D tra i beni immateriali agevolabili presi cumulativamente (da una parte) e i beni non agevolabili presi cumulativamente (dall'altra), mentre a partire dal 2018 la ripartizione dei costi indiretti di R&D dovrà riguardare distintamente ogni singolo bene immateriale agevolabile.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Costi di R&D e contributo economico

Ai fini della determinazione del *contributo economico*, invece, i costi di ricerca rilevanti sono quelli fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta; in presenza, quindi, di costi di R&D capitalizzati, rileva la quota di ammortamento dell'anno.

Come si è detto in precedenza, la determinazione dei costi di R&D dovrà essere operata considerando sia i costi *diretti* che quelli *indiretti*. Per la ripartizione dei *costi indiretti* si utilizzeranno le chiavi di allocazione previste dalle tecniche di contabilità industriale: per il primo triennio (2015-2017) la ripartizione dovrà avvenire "per masse", ripartendo i costi indiretti di R&D tra i beni immateriali agevolabili presi cumulativamente (da una parte) e i beni non agevolabili presi cumulativamente (dall'altra), mentre a partire dal 2018 la ripartizione dei costi indiretti di R&D dovrà riguardare distintamente ogni singolo bene immateriale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Fabrizio Pizzola